



COMUNE DI BRIATICO

Prov. di Vibo Valentia

***Deliberazione della Commissione Straordinaria
con i Poteri del Consiglio Comunale***

DELIBERAZIONE N. 13 del 27 settembre 2019

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE IMPOSTA DI
SOGGIORNO PER L'ANNO 2019 -**

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Settembre, alle ore 11,30, nella Residenza Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone seguenti Signori:

N°	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTI
1	Dr. LEONARDO LA VIGNA	Presidente	SI	NO
2	Dr. FRANCESCO MAUCERI	Componente	SI	NO
3	Dr.ssa TERESA PACE	Componente	SI	NO

Partecipa alla seduta il Segretario generale, Dott. Umberto Greco, il quale procede alla redazione del presente verbale.

PREMESSO che con D.P.R. 11/05/2018 il Consiglio Comunale di Briatico è stato sciolto per la durata di 18 mesi per cui la gestione amministrativa è stata affidata ad una Commissione Straordinaria composta dai Sig.ri sopra indicati;

VISTO il D.M. 28/07/1995 n.523 "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli Enti locali";

CONSTATATA la validità della seduta, risultando la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza avente ad oggetto: "*Modifica al regolamento e determinazione imposta di soggiorno per l'anno 2019*"; allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;

VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., inseriti nella proposta di delibera parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art 239 del Tuel 267/2000;

Assunti i Poteri del Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione, del Responsabile dell'Area di Vigilanza avente ad oggetto: "*Modifica al regolamento e determinazione imposta di soggiorno per l'anno 2019*";

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'archiviazione e gli adempimenti consequenziali di competenza, con particolare riguardo alla trasmissione agli organi ed uffici comunali rispettivamente competenti;

Indi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

RITENUTA, sentito il Responsabile di Settore interessato, l'urgenza di provvedere in merito con separata ed unanime votazione espressa in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. .



COMUNE DI BRIATICO

Provincia di Vibo Valentia

<http://www.comune.briatico.vv.it/>

PEC: protocollo.briatico@asmepec.it

PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE IMPOSTA DI
SOGGIORNO PER L'ANNO 2019 –**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso che:

- con D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", è stata introdotta, tra l'altro, all'art. 4 la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

Dato atto che:

- la Commissione Straordinaria con deliberazione n. 43 del 08/05/2012, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ha ritenuto di approvare il regolamento e di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo n. 23/2011, con decorrenza 01/01/2012;
- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale;

- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di € 5.00 per notte di soggiorno;
- il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997;

Richiamato il Regolamento comunale disciplinante l'imposta comunale di soggiorno, approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 43 del 08/05/2012, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;

Rilevato che l'imposta di soggiorno è applicata ai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;

Tenuto conto che:

- per i motivi suddetti, si è fatto riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale di riferimento, le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture;
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 30 del 27/02/2018, ha determinato l'importo dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018;

Preso atto che:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 in data 22/02/2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Briatico, ai sensi dell'art 246 del d.Lgs. n. 267/2000;
- altresì che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 5;

Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare *alla* Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le

delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla determinazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;

Viste le altre norme in materia;

Esprimendo, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica

PROPONE DI DELIBERARE

- a) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b) Di modificare il Regolamento disciplinante l'imposta comunale di soggiorno, approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 43 del 08/05/2012, assunta con i poteri del Consiglio Comunale all'art. 6 "misura dell'imposta" e all'art. 7 "Esenzioni", ed ogni altra parte in contrasto con la presente deliberazione come di seguito riportato:

Art. 6

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta viene determinata per come da tabella seguente per i pernottamenti effettuati nelle varie tipologie di strutture ricettive situate nel territorio comunale ed in particolare

<i>pernottamenti in albergo 5 stelle</i>	<i>5,00</i>	
<i>pernottamenti in albergo 4 stelle</i>	<i>3,50</i>	
<i>pernottamenti in albergo 3 stelle</i>	<i>2,00</i>	
<i>pernottamenti in albergo 2 stelle</i>	<i>2,00</i>	
<i>pernottamenti in albergo 1 stelle</i>	<i>2,00</i>	
<i>pernottamenti in albergo (tutte le altre categorie)</i>	<i>2,00</i>	
<i>pernottamenti in struttura extralberghiera</i>	<i>2,00</i>	
<i>pernottamenti in residence</i>	<i>2,00</i>	
<i>pernottamenti in alberghi senza ristorante e B&B</i>	<i>1,50</i>	
<i>pernottamenti in agriturismo</i>	<i>1,00</i>	
<i>pernottamenti in campeggio</i>	<i>1,00</i>	

<i>in tutti gli altri casi non specificati</i>	<i>1,00</i>	
--	-------------	--

- 2. l'imposta va pagata dal giorno dell'apertura della struttura ricettiva e fino alla chiusura della stessa ed è comunque legata alla presenza di ospiti e per ogni giorno di permanenza;*
- 3. l'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni di cui sopra;*
- 4. l'imposta è applicata fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi;*
- 5. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.*

Art. 7 – Esenzioni

- 1. Al pagamento dell'imposta sono **esentati** i seguenti soggetti:*
 - b) i minori che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno (18) anno di età,*
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti);**
 - d) i genitori (o accompagnatori) che assistono minori ricoverati nelle strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti) per un massimo di n. 2 persone per paziente.**
 - e) i disabili ed i loro accompagnatori per un massimo di n. 2 persone a seguito del disabile.*
- 2. Per beneficiare dell'esenzione di cui alle lettere b) c) e d), l'interessato deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e quelle del paziente che deve accudire e assistere. Dovrà inoltre essere indicato il periodo nel quale presterà tale assistenza sanitaria, dichiarando in quale struttura ricettiva sarà alloggiato in detto periodo.*

- c) di determinare, per l'anno 2019, l'imposta di soggiorno nelle misure riportate nel prospetto sotto indicato nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento vigente:

pernottamenti in qualunque struttura per	Assistenza sanitaria	ESENTE
pernottamenti in qualunque struttura a	Portatori di handicap	ESENTE
pernottamenti in qualunque struttura di	Genitori per assistenza minori in assistenza sanitaria e disabili	ESENTE
pernottamenti in albergo 5 stelle	5,00	
pernottamenti in albergo 4 stelle	3,50	
pernottamenti in albergo 3 stelle	2,00	
pernottamenti in albergo 2 stelle	2,00	
pernottamenti in albergo 1 stelle	2,00	
pernottamenti in albergo (tutte le altre categorie)	2,00	
pernottamenti in struttura extralberghiera	2,00	

pernottamenti in residence	2,00	
pernottamenti in alberghi senza ristorante e B&B	1,50	
pernottamenti in agriturismo	1,00	
pernottamenti in campeggio	1,00	
in tutti gli altri casi non specificati	1,00	

- d) di dare atto che l'apposita relazione illustrativa della destinazione delle risorse, costituirà allegato all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e la relativa delibera di approvazione verrà inviata telematicamente all'Osservatorio Nazionale del Turismo;
- e) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art., 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- f) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;
- g) di allegare al presente atto i pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii..

Briatico, 26 settembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VIGILANZA
Dott. Domenico Muzzupapa

Si Esprime PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Briatico , lì 26 settembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott. Angelo Grande



COMUNE DI BRIATICO

Provincia di Vibo Valentia

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 14 del 26 settembre 2019-Prot. N. 5309 del 26 settembre 2019

Oggetto: Parere alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Determinazione imposta di soggiorno per l’anno 2019 e modifica al regolamento”

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei mese di settembre, il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Conforti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 01/06/2018, presa visione, presso gli uffici comunali, della proposta di delibera del 26/09/2019 del responsabile dell’Area Amministrativa Dott. Giuseppe Bartorilla e da proporre alla Commissione Straordinaria per la relativa adozione con i Poteri della Giunta Comunale ad oggetto: “*Modifica al regolamento e determinazione imposta di soggiorno per l’anno 2019*”, non avendo alcun rilievo da muovere

ESPRIME

parere favorevole alla Proposta di Deliberazione avente ad oggetto “*Modifica al regolamento e determinazione imposta di soggiorno per l’anno 2019*”.

Il Revisore dei Conti

Dott. Giuseppe Conforti

COMUNE DI BRIATICO

Prov. Di Vibo Valentia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 27 SETTEMBRE 2019**

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Scopo del regolamento

Art. 3 - Potestà regolamentare

TITOLO II: PRESUPPOSTI DELLA TASSA

Art. 4 - Presupposto oggettivo della tassa

Art. 5 - Presupposto soggettivo della tassa

Art. 6 - Misura dell'imposta

Art. 7 - Esenzioni

TITOLO III: GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8 - Deliberazioni

Art. 9 - Responsabile dell'entrata

TITOLO IV: RISCOSSIONE

Art. 10 - Versamento della tassa

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Compensazioni

Art. 13 - Obblighi del gestore delle strutture ricettive

Art. 14 - Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo della tassa di soggiorno.

Art. 15 - Dilazioni di pagamento

TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 16 - Verifiche e controlli

Art. 17 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento

Art. 18 - Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

Art. 19 - Contenzioso

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - Verifiche e controlli e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, disciplinata dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2

Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

TITOLO II

PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4

Presupposto oggettivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di **bRIATICO** dal 15/06 al 15/09 di ogni anno.

Art. 5

Presupposto soggettivo dell'imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, presenti sul territorio del Comune di BRIATICO e non sono residenti nel Comune stesso.

Art. 6

Misura dell'imposta

6. La misura dell'imposta viene determinata per come da tabella seguente per i pernottamenti effettuati nelle varie tipologie di strutture ricettive situate nel territorio comunale ed in particolare

pernottamenti in albergo 5 stelle	5,00	
pernottamenti in albergo 4 stelle	3,50	
pernottamenti in albergo 3 stelle	2,00	
pernottamenti in albergo 2 stelle	2,00	
pernottamenti in albergo 1 stelle	2,00	
pernottamenti in albergo (tutte le altre categorie)	2,00	
pernottamenti in struttura extralberghiera	2,00	
pernottamenti in residence	2,00	
pernottamenti in alberghi senza ristorante e B&B	1,50	
pernottamenti in agriturismo	1,00	
pernottamenti in campeggio	1,00	
in tutti gli altri casi non specificati	1,00	

7. l'imposta va pagata dal giorno dell'apertura della struttura ricettiva e fino alla chiusura della stessa ed è comunque legata alla presenza di ospiti e per ogni giorno di permanenza;
8. l'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni di cui sopra;
9. l'imposta è applicata fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi;
10. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Art. 7 –

Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono **esentati** i seguenti soggetti:
 - f) i minori che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno (18) anno di età,
 - g) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti);*

- h) i genitori (o accompagnatori) che assistono minori ricoverati nelle strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti) per un massimo di n. 2 persone per paziente.*
 - i) i disabili ed i loro accompagnatori per un massimo di n. 2 persone a seguito del disabile.
2. Per beneficiare dell'esenzione di cui alle lettere b) c) e d), l'interessato deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e quelle del paziente che deve accudire e assistere. Dovrà inoltre essere indicato il periodo nel quale presterà tale assistenza sanitaria, dichiarando in quale struttura ricettiva sarà alloggiato in detto periodo.

TITOLO III

GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8

Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione della tassa di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 9

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:
 - a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - b. i funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/00.
3. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

TITOLO IV

RISCOSSIONE

Art. 10

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di BRIATICO devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva, nella sua qualità di sostituto d'imposta.
4. Il versamento al Comune di BRIATICO potrà essere eseguito, entro 5 giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - a. mediante versamento agli sportelli della tesoreria comunale nei limiti degli importi previsti dalla legge,
 - b. mediante bonifico bancario,
 - c. mediante conto corrente postale,

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad € 12,00.

Art.12

Compensazioni

1. Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi dell'imposta di soggiorno dovuta per il mese successivo. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre compilare il modello relativo alla comunicazione del periodo successivo a quello nel quale è maturato il credito per maggior versamento effettuato rispetto al dovuto.
3. In mancanza della compilazione del modello con le modalità suddette, non sarà possibile procedere alla compensazione.

Art.13

Obblighi del gestore delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune, mediante la compilazione di apposito modello, il numero di coloro che hanno alloggiato presso le proprie strutture, specificando il periodo di permanenza e la tariffa applicata.
2. La trasmissione del modello sopra richiamato potrà avvenire sia a mezzo posta, posta certificata, via fax o mediante consegna a mano, entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferisce il modello consegnato.
3. Nel caso di consegna via posta, fa fede la data di spedizione.

Art. 14

Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo della tassa di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato in queste, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.
2. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno applicata specificando che si tratta di "operazione fuori campo I.V.A.".

Art. 15

Dilazioni di pagamento

1. Per debiti relativi all'imposta di soggiorno possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con il competente ufficio comunale.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali, a cui si rinvia.
3. Per la rateazione devono essere applicati gli interessi di dilazione.

TITOLO V

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 16

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
2. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 13.
3. Per l'attività di accertamento del tributo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 162 e 163, della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
4. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
5. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 17

Sanzioni per omesso o tardivo versamento

1. Le violazioni al presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 ed al comma 3, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva.

Art. 18

Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

1. Nell'ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00, per ogni comunicazione.
2. Ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 per le violazioni ai regolamenti comunali.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19

Contenzioso

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2019 e viene applicato nelle more del regolamento attuativo previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23 /2011.
3. Nel caso venga emanato il regolamento attuativo suddetto verranno applicate le norme in esso contenute in caso di contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Leonardo La Vigna

Dott. Francesco Mauceri

Dott.ssa Teresa Pace

IL SEGRETARIO

Dott. Umberto Greco

PUBBLICAZIONE

In data odierna, copia della presente deliberazione viene pubblicata in all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000) AL N°

Briatico, 4 ottobre 2019

L'INCARICATO

Giuseppina Pietropaolo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000);

Briatico, 4 ottobre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Il Segretario Generale Comunale

Dott. Umberto Greco

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Briatico (VV) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti